

Civile Sent. Sez. 2 Num. 18910 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 11/09/2020

SENTENZA

sul ricorso 25821-2016 proposto da:

BOLETTIERI ROSA FILOMENA, rappresentata e difesa
dall'avvocato GIUSEPPE CELIA;

- ricorrente -

contro

BOLETTIERI MICHELE, BOLETTIERI GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66,
presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI
GALLICANI, rappresentati e difesi dagli avvocati
ARISTIDE DE VIVO, GIANFRANCO MOBILIO;

- controricorrenti -

nonchè contro

1



VOLPE EMILIA, VOLPE GIOVANNI, VOLPE CARMELA, VOLPE ANTONIO, VOLPE AMEDEO, DE SANTIS MARZIA, DE SANTIS LIVIA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 385/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Simona Rinaldi Gallicani, con delega depositata in udienza dall'avvocato Gianfranco Mobilio, difensore dei resistenti, che si è riportata agli atti depositati insistendo per il rigetto del ricorso;


Corte di Cassazione - copia non ufficiale



CONSIDERATO in FATTO

I germani Bolettieri Michele e Giuseppe convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Salerno la di loro sorella Bolettieri Rosa Filomena al fine di sentire dichiarare nullo o, in subordine, annullato, in quanto simulato ed in frode ad essi attori, l'atto pubblico per notaio Giuliani del 20 dicembre 1966.

Con detto rogito la germana evocata in giudizio aveva acquistato da Volpe Romilda e Mario un appartamento ubicato in via Luigi Guercio di Salerno, in atti specificamente descritto ed individuato.

Parti attrici chiedevano, inoltre, la declaratoria di nullità dei testamenti olografi di entrambi i loro genitori Bollettieri Michele e Sansone Maria Rachele, atti dispositivoi -entrambi di identico contenuto- disponenti il lascito, a titolo di disponibile e per ogni eccedenza a titolo di legittima, alla sola figlia Rosa Filomena di altro immobile alla via Andrea Torre n. 11 di Salerno, anch'esso in atti specificamente descritto ed identificato.

Veniva, per conseguenza, domandata dagli attori la devoluzione di tutti gli anzidetti beni immobili quali beni ereditari, a tutti i tre i germani Michele, Giuseppe e Rosa Filomena secondo legge previa formazione di un comodo progetto di divisione, con condanna dei possessori dei beni



stessi al pagamento dei frutti e delle rendite naturali maturate.

Gli attori chiedevano, altresì ed in via di ulteriore subordine, la declaratoria di simulazione del citato atto del 1966 per atto notaio Giuliani da intendersi come atto di donazione da parte del genitore Bolettieri Micheli in favore di Bolettieri Rosa Filomena.

Costituitasi in giudizio la parte convenuta resisteva alle avverse domande attoree di cui chiedeva il rigetto.

L'adito Tribunale, con sentenza n. 2801/2007, rigettava le domande proposte dalle parti attrici e compensava tra le parti le spese di lite.

Con la detta decisione veniva ritenuto che, nella fattispecie, andava configurata la donazione indiretta dell'immobile di via Guercio (e non del denaro impiegato per l'acquisto) ; veniva, inoltre, reputata l'insussistenza di qualsiasi motivo di nullità e/o annullabilità dei succitati testamenti olografi.

Gli originari attori interponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di prima istanza, della quale veniva richiesta la riforma.

Il gravame era resistito dalla Bolettieri Rosa Filomena , che instava per il rigetto dell'appello.

L'adita Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 385/2016 accoglieva la proposta impugnazione e, in riforma della gravata decisione, dichiarava aperta la successione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Sansone Maria Rachele e di Michele Bolettieri ; determinava in € 323mila il valore complessivo della massa ereditaria, in € 107.666,66 l'ammontare della quota disponibile ed in € 71.777,77 l'ammontare della quota legittima spettante a ciascun coerede; determinava in € 179.444,43 la quota spettante a Rosa Filomena Bolettieri, condannata al pagamento in favore di ciascuno dei suoi due germani della somma di € 57.316,98, nonché alla refusione delle spese di lite.

Per la cassazione della detta decisione della Corte territoriale ricorre la Bolettieri Rosa Filomena con ricorso fondato su cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dai germani intimati.

Le parti hanno depositato memorie.

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali regolanti la legge cambiaria per quanto attiene la prova del pagamento (art. 360, n. 3 c.p.c. ed artt. 45 legge cambiaria, 2726 e 2967 c.c. e 116 c.p.c.).

La doglianza è tutta incentrata, nella sostanza, sulla valutazione della prova in relazione al pagamento dei titoli cambiari a mezzo dei quali fu effettuato l'acquisto dell'immobile di via Guercio.



Il possesso dei titoli, da parte dell'odierna ricorrente, e le girate dei titoli avrebbero dovuto indurre –secondo la prospettazione di cui al motivo del ricorso in esame- a far ritenere che il pagamento era stato effettuato da colei che possedeva i titoli.

La Corte del merito ha, viceversa e nell'ambito delle proprie prerogative, svolto accertamento inteso a verificare la sussistenza, in punto di fatto, di una donazione indiretta.

A tal fine il Giudice del merito ha valorizzato le risultanze della prova testimoniale, ritenute idonee al fine del detto accertamento.

Orbene col motivo si tende proprio a contestare la valutazione dell'esito dello svolto accertamento così come operata dalla Corte del merito

Si tratta, quindi, di perseguire –da parte della ricorrente- l'intento di ottenere, in sede di giudizio di legittimità, un nuovo accertamento di carattere meritale non più possibile.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali regolanti le presunzioni semplici e la loro valutazione (artt. 360, n. 3 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c.).

Viene contestata ad opera della ricorrente la valorizzazione, operata dalla Corte territoriale, del dato inerente la qualifica di casalinga ed impossidente della ricorrente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Quel dato stimato è stato valutato dalla Corte territoriale, con accertamento in punto di fatto, al fine di ritenere che l'acquisto de quo non avvenne direttamente dalla odierna parte ricorrente e con sua autonoma provvista economica.

Col motivo del ricorso si tende oggi ad ottenere una nuova valutazione di quel dato, la quale è preclusa nell'odierno giudizio di legittimità.

Peraltro quel dato di impossidenza non risulta neppure essere stato idoneamente contestato nel giudizio di merito.

E, per di più, la verifica di quel dato ad opera della Corte del merito è stato svolto nel contesto di un complessivo accertamento, il cui risultato finale –ovvero una valutazione in punto di puro fatto- non può essere riaffrontato in sede di legittimità (anche alla stregua del vigente sistema processuale in base al quale – e secondo consolidata giurisprudenza- al cospetto della motivata valutazione data, come in ipotesi, dalla sentenza del Giudice del merito- solo un irrimediabile contrasto o una anomalia motivazionale possono condurre alla cassazione della decisione).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali regolanti l'interrogatorio formale, la sua assunzione e la sua valutazione (artt. 360, n. 3 c.p.c. e 2730-2734 c.c nonché 230, 115 e 116 c.p.c.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Il motivo non può essere accolto, per un verso, in ragione della mancata osservanza del noto requisito dell'autosufficienza, che imponeva alla parte di trascrivere o riportare nei suoi elementi essenziali il contenuto dell'interrogatorio formale, in relazione al quale si fa questione.

Il motivo stesso, per di più, elude del tutto la prospettazione della assoluta decisività, nel complessivo contesto istruttorio, del medesimo interrogatorio formale.

Il motivo va, quindi, respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione delle specifiche norme giuridiche inerenti la divisione ereditaria di masse plurime (artt. 360, n. 3 c.p.c. e 726 e ss. 747 c.c.).

Parte ricorrente si duole del fatto che, con la divisione per come stabilita dalla sentenza impugnata, vi sia stata una violazione delle suddette norme e non si sarebbe provveduto a svolgere più divisioni per effetto della non unicità, per provenienza, delle masse ereditarie.

Insomma, secondo la prospettazione del motivo, si sarebbero dovute avere tante divisioni quanti erano beni provenienti da titoli diversi.

Al fine di corroborare il proprio assunto parte ricorrente si rifà a noto orientamento giurisprudenziale ed a molteplici

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



massime citate in ricorso (Cass. n.ri 2231/1985 e 5694/2012, nonché - in particolare - 314/2209 e 5798/1992).

La parte cita (giustamente) e riporta (parzialmente) Cass. n. 314/2009 nel punto in cui vi si afferma che "nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio (Cass. 15.5.1992 n. 5798), cosicché il litisconsorzio necessario tra i condividenti sussiste soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna massa".

Senonchè dalla lettura della medesima decisione citata dalla parte ricorrente emerge anche (e al di là della massima) che "tuttavia la sentenza impugnata [in quel giudizio] è sorretta da una autonoma "ratio decidendi" non oggetto di censura in questa sede, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto che di fatto il progetto divisionale predisposto nel giudizio di primo grado aveva riguardato indistintamente tutte e tre le masse ereditarie a prescindere dai diversi titoli di provenienza, e ciò senza alcuna contestazione da parte dei condividenti".

Orbene, affermando oggi semplicemente che la censura sarebbe stata "sollevata dalla ricorrente per il suo interesse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



concreto ed attuale a vedersi riconosciuta l'effettiva sua quota per le successioni testamentarie dei compiuti genitori", il motivo nulla adduce al riguardo di quella necessaria "contestazione da parte del condividente", pretesamente indicata come "avvenuta", ma non rilevabile dalla decisione gravata, né indicata compiutamente dalla parte ricorrente.

Ciò comporta, innanzitutto, il carattere innovativo della censura rispetto al giudizio di merito e l'insussistenza – proprio secondo la giurisprudenza citata – della fondatezza della doglianza.

Va, in ultimo, aggiunto (anche al fine di precisare meglio il dicutum di Cass. n. 314/2009 e delle altre citate pronunce) ed affermato, quindi, che :

"nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti" ;

ed, ancora, che :

"il condividente che contesti l'avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l'effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare in portatore di un concreto ed effettivo suo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale".

Il motivo va, dunque, rigettato.



5.- Con il quinto motivo si deduce la violazione di norme inerenti la determinazione del valore dei beni comuni da dividere (artt. 360, n. 3 c.p.c. e 558,726,745, 747 e ss. c.c.)

Il motivo sollecita un nuovo esame ed una novella valutazione in punto di fatto.

Ed, invero, la determinazione del valore dei beni è oggetto precipuo dell'accertamento cui, per legge, sono appositamente preposti i Giudici del merito.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

6.- Alla stregua di quanto esposto, affermato e ritenuto, il ricorso va rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 16 gennaio 2020.

Il Consigliere Estensore

Antonio Tricchi

Il Presidente

Seppia

[Signature]
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa *Giuseppina D'Urso*

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale